



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PIARULLI, FEDELI, BOTTICI, NENCINI, RUOTOLO, UNTERBERGER, BITI, MODENA, VESCOVI, BOTTO, FERRARA, BINETTI, RIZZOTTI, NISINI, RICCARDI, CRUCIOLI, D’ANGELO, DI NICOLA, FENU, GALLICCHIO, GARRUTI, LANNUTTI, LEONE, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, MININNO, MONTEVECCHI, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, ROMANO, SANTILLO e CALDEROLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2020**

Proroga del termine previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, prevede che la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020.

Difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche, ma soprattutto l'emergenza da COVID-19 intervenuta nel periodo di avvio dei lavori, che ha provocato la paralisi di molte attività rendendo impossibile lo svolgimento di audizioni ed eventuali missioni ispettive *extra moenia*, hanno in qualche misura contribuito a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta che, peraltro, si è subito rivelata particolarmente complessa ed ha, nel prosieguo dei lavori, impegnato la Commissione in un'intensa attività, concretata nello svolgimento di numerose audizioni e nell'acquisizione di importanti elementi conoscitivi.

Infatti, come risulta dalla legge istitutiva, la Commissione ha l'obiettivo di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

Tali settori d'indagine prima evidenziati necessitano di accertamenti, approfondimenti e verifiche che non possono esaurirsi nell'esiguo arco di tempo che rimane per la con-

clusione dell'inchiesta e che, ad avviso della Commissione, risultano indispensabili perché in grado di fare finalmente chiarezza sui vari aspetti della complessa vicenda.

La Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti nel territorio nazionale, nonché in ordine al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e dei relativi provvedimenti sanzionatori nel caso emergano negligenze.

Il presente disegno di legge si propone pertanto, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare il termine fissato dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, fino alla data del 31 dicembre 2021, al fine di consentire alla Commissione di adempiere nel modo più congruo ai compiti ad essa assegnati dalla legge istitutiva.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 conferma in 50.000 euro l'importo delle spese di funzionamento della Commissione per il periodo della proroga e ne disciplina la relativa copertura finanziaria. Al riguardo si ricorda che nel corrente anno la Commissione non ha ancora effettuato alcuna spesa, anche in ragione dell'emergenza sanitaria che ha comportato lo slittamento di alcune attività programmate. Dal mese di ottobre potrebbero essere effettuate diverse spese, ma i relativi importi sono comunque di entità limitata.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » deve concludere i propri lavori, è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2021.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00